

allegato "A", al n. 44647 di raccolta

**STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SPORTIVA DILETTANTISTICA NO PROFIT
TITOLO I - DENOMINAZIONE OGGETTO, DURATA E SEDE**

Art. 1) - Denominazione

È costituita ai sensi del D.Lgs.36/2021 e s.m.i. la società a responsabilità limitata denominata:

"SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA NEMORA A R.L."

Art. 2) - Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.

La Società ha per oggetto la diffusione e la pratica dell'attività cinotecnica e di tutte le discipline sportive ad essa connesse, e la gestione e diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa e formativa.

La Società, per il conseguimento dei propri scopi, assume anche i seguenti compiti:

- favorire ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva con particolare riferimento all'attività cinofila;
- promuovere iniziative sportive, ricreative e culturali con le autonomie locali, Istituzioni pubbliche statali e decentrate, istituzioni scolastiche educative, Università, Centri di formazione ed Enti privati, con cui stipulare convenzioni per rendere più agevoli e competitivi i servizi offerti;
- promuovere la preparazione di istruttori e tecnici, a mezzo corsi di preparazione, autorizzati e patrocinati da Pubbliche amministrazioni, Enti Federali o Enti di Promozione Sportiva, nonché promuovere lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse;
- la promozione e l'organizzazione di gare ed ogni altra attività ad esse collegata, nonché la gestione di impianti sportivi, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni sportive.

Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva ai quali la società intenderà aderire.

Ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i, la Società potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purchè strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, (ad eccezione di quelle previste dalla Legge n.1/91) necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali o comunque ad essi pertinenti, ivi compresa la stipulazione di contratti di mutuo attivi e passivi, nonché il rilascio e l'assunzione di garanzie reali e personali, cambiarie e non cambiarie, compresa la fidejussione, purchè nei confronti di terzi che contraggono con la Società e non nei confronti del pubblico;
- in particolare compiere operazioni relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto o la locazione d'immobili da destinare ad attività sportive, ed organizzare eventi sportivi anche in collaborazione con altri enti sportivi dilettantistici.

La società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva.

La Società, purchè non nei confronti del pubblico e purchè in via strumentale e non in prevalenza rispetto alle altre attività previste nell'oggetto sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società di capitali aventi ad oggetto attività affini, analoghe, o connesse o collegate con la propria.

La società per la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà aprire agenzie, filiali, rappresentanze in Italia e all'estero.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti sanciti dalle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.



Articolo 2 bis) - Osservanza delle norme in materia di società sportive dilettantistiche

Ancorché riportate in diversi articoli dello statuto, la società che si considera Sportiva Dilettantistica, ribadisce di far proprie e di rispettare, anche nell'applicazione dei singoli articoli dello statuto, la disciplina di cui all'articolo 148 comma 8 del Decreto legislativo 22 (ventidue) dicembre 1986 (millenovecentottantasei) n. 917 "T.U.I.R." e dell'articolo 4 comma 7 del Decreto legislativo 26 (ventisei) ottobre 1972 (millenovecentosettantadue) n. 633, nella misura in cui sia applicabile alle società a responsabilità limitata, che impone l'obbligo di conformarsi alle seguenti clausole, da inserire negli atti costitutivi o statuti, e precisamente:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della società;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del Codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) la non trasmissibilità della quota per un valore eccedente il valore nominale.

La società accetta, inoltre, e fa proprie anche le previsioni di cui all'art. 90, della Legge 27 (ventisette) dicembre 2002 (duemiladue) n. 289 così come modificato dal Decreto legislativo 28 (ventotto) febbraio 2021 (duemilaventuno) n. 36, nonché quelle contenute nel medesimo decreto che dispone all'articolo 7 comma 1 che nello statuto debba essere espressamente previsto quanto segue:

- a) nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs n. 36/2021;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Per espressa previsione dell'articolo 7 comma 1-ter del D.Lgs n. 36/2021 la società è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili per le quali si dovrà fare riferimento a quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e quelle riguardanti la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Nel predetto decreto è, altresì, disposto all'articolo 11 comma 1 il divieto per gli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti

ti dal CIP.

La Società adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN/DSA/EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39

Art. 3) - Durata della società

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Art. 4) - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di TARQUINIA (VT), all'indirizzo risultante nel registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà modificazioni dello statuto sociale e potrà essere assunto dai soci e di esso dovrà essere dato pubblicità, ai sensi di legge, a cura dell'Organo Amministrativo.

Compete invece ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, così come il trasferimento della sede nell'ambito di Comune diverso da quello sopra indicato.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI

Art. 5) - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale sociale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci ai sensi dei successivi artt. 12 e 13.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a garanzia di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Art. 6) - Finanziamenti

La società può ricevere finanziamenti da parte dei soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e nei limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa e specifica disposizione, i versamenti effettuati dai soci in favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del c.c.

Art. 7) - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione dei titoli di debito è assunta dall'assemblea dei soci con delibera adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

I titoli di debito emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, e in caso di successiva circolazione chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci.

La delibera di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità di rimborso e deve essere iscritta a cura dell'organo amministrativo presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 8) - Quote sociali

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono in misura proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci.

Art. 9) - Morte del socio

Le quote sociali sono liberamente trasferibili a causa di morte.

Art. 10) - Recesso ed esclusione del socio

Ha diritto di recedere dalla società ciascun socio che non abbia consentito all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale o operazioni che ne comportino sostanziali modifi



cazioni;

- la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- le modifiche dei diritti attribuiti ex art. 2468 4° comma codice civile;

- l'esclusione del diritto di opzione ex art. 2481-bis 1° comma;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.

Ciascun socio ha altresì diritto di recedere se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

Il socio che intenda recedere dovrà comunicarlo all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese dalla delibera che legittima il recesso. La comunicazione di recesso dovrà indicare le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il dissenso riguardo alla valutazione predisposta dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro dieci giorni dalla data in cui ne ha avuto formale conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il diritto di recesso è privo di efficacia se la società revoca entro 90 (novanta) giorni la delibera che lo legittima o se la società viene posta in liquidazione.

Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- esercizio di attività in concorrenza con quella della società;
- morte;
- interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

L'Organo amministrativo, non appena venuto a conoscenza della causa di esclusione, deve darne tempestiva comunicazione al socio e provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per la deliberazione conseguente.

Il socio recedente o il socio escluso o i suoi eredi hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria quota ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del D.Lgs.36 del 28 febbraio 2021, tenuto conto dei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo 8.

L'Organo amministrativo prima di procedere alla liquidazione del socio recedente potrà offrire la quota agli altri soci, in proporzione al numero delle quote da ciascuno possedute, oppure offrirle in opzione a terzi concordemente individuati, previa rinuncia di tutti i soci al proprio diritto di opzione. L'Organo amministrativo nell'avvalersi di tale facoltà dovrà comunque rispettare il termine previsto dall'art. 2473 c.c. per il rimborso della partecipazione al socio.

In caso di mancato collocamento della quota ai soci o a terzi, la quota del socio che ha esercitato il diritto di recesso viene rimborsata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di efficacia del diritto di recesso, e a tal fine deve essere convocata l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Nel caso di deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482 e qualora i creditori sociali abbiano fatto opposizione, e questa sia accolta, la società si scioglie.

TITOLO III - SOCI, ASSEMBLEA E LORO DECISIONI

Art. 11) - Decisioni dei soci

Le norme relative all'ordinamento assembleare sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del sindaco "unico", dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (o del revisore) e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale;
- f) le decisioni riguardanti operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro ap-

provazione;

h) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

Art. 12) - Decisione dei soci mediante consultazione scritta

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione, formulata per iscritto e firmata dal proponente.

Dalla proposta di deliberazione devono risultare, con chiarezza, l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

La proposta dovrà essere inviata attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, ai soci all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, all'indirizzo risultante dai libri sociali.

I soci avranno dieci giorni per trasmettere la risposta alla società, con qualsiasi sistema di comunicazione, che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento.

La risposta dovrà essere formulata per iscritto e dovrà contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

La proposta si intenderà approvata e la decisione si considererà formata nel momento in cui alla società pervenga l'adesione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo le più elevate maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.

Spetta all'organo amministrativo, se la proposta di decisione è approvata, raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare i risultati a tutti i soci, amministratori e, se nominati, sindaci, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se così richiesto dal soggetto da cui esse provengono.

Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci conservando in allegato la relativa documentazione, compreso il documento contenente la proposta di decisione ed i documenti pervenuti recanti l'espressione della volontà dei soci.

Nel medesimo libro va inoltre conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

Art. 13) - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso potrà essere effettuato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo atto a provare la spedizione all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese o al recapito che sia stato comunicato dal socio a tale scopo.

L'avviso dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso potrà contenere un'ulteriore convocazione prevista in data successiva, qualora non risultino raggiunti i quorum necessari per la legale costituzione dell'Assemblea.

In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea risulterà regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci o il revisore, se nominati.

Art. 14) - Luogo di convocazione dell'assemblea

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con partecipanti dislocati in più luoghi anche distanti, collegati tra loro mediante sistemi audio-visivi, purché risulti, dandone atto a verbale, che:

- il Presidente ed il segretario sono presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale;
- sia possibile, da parte del Presidente dell'Assemblea, procedere all'accertamento delle presenze e della legittimazione attiva dei partecipanti, nonché regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- in genere, sia possibile la discussione, il confronto, l'esame di documenti, la votazione



e comunque la corretta formazione delle delibere.

Art. 15) - Rappresentanza in assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta consegnata o trasmessa al delegato, per ogni singola Assemblea, anche mediante uno dei sistemi ammessi dall'art. 14 primo comma, ultimo capoverso.

Art. 16) - Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di questi, dalla persona indicata dalla maggioranza dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario saranno svolte da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea accertare le formalità costitutive, la legittimità degli intervenuti e le formalità di svolgimento e di votazione, dandone conto nel verbale dell'adunanza.

Art. 17) - Intervento in assemblea

Il socio moroso non in regola con i versamenti o con le garanzie, eventualmente richieste o dovute, non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 18) - Diritto di voto e quorum assembleari

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

L'Assemblea è regolarmente costituita, tanto in prima che in eventuale seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti ai n. 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. e gli altri casi di legge, in cui delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Art. 19) - Assemblea dei soci - Verbalizzazione

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione ed a cura dell'Organo Amministrativo deve essere trascritto sul libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 20) - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione, o da più amministratori, i quali possono operare con metodo collegiale, disgiuntivo o congiuntivo, secondo quanto specificato nell'art. 22.

I soci decidono ai sensi dell'art. 2479 c.c. la nomina degli amministratori, la determinazione del loro numero, il loro compenso, l'eventuale indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o la stipula di polizze, l'eventuale partecipazione agli utili, l'eventuale termine per la durata in carica e le modalità con

le quali operano gli amministratori o i componenti del consiglio di amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato, accettando pertanto l'incarico a titolo gratuito.

Gli amministratori restano in carica sino a revoca o a dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere non soci.

Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, con decisione da sottoporre ad approvazione da parte dell'Organo di controllo, se nominato; sino alla sostituzione i consiglieri di amministrazione in carica possono compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione; i consiglieri di amministrazione così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva, la quale provvederà a confermarli in carica o a nominare altri consiglieri di amministrazione in loro vece.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri di amministrazione qualora essi siano in numero pari, ovvero la maggioranza dei consiglieri di amministrazione qualora essi siano in numero dispari, quelli rimasti in carica devono sottoporre d'urgenza ai soci la decisione di nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione in sostituzione di quelli cessati. Nel frattempo i consiglieri di amministrazione rimasti possono compiere soltanto le operazioni di ordinaria amministrazione. Salva diversa disposizione eventualmente contenuta nell'atto di nomina, i consiglieri di amministrazione nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, laddove non abbiano deciso i soci, elegge tra i propri membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed eventualmente anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituire il presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 21) - Decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta

Salvo quanto previsto in caso di adunanza di cui al successivo art. 23, ovvero salvo che i soci non abbiano deciso per un organo amministrativo operante in forma disgiunta, il Consiglio di Amministrazione può deliberare anche mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione, sottoscritta dal proponente in originale o in forma digitale, da inviarsi a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatta pervenire all'indirizzo risultante dai libri sociali.

La proposta di deliberazione deve contenere l'esatto testo della delibera da adottare, con le eventuali conseguenti autorizzazioni, nonché, laddove ritenuto opportuno, le ragioni e quant'altro necessario ad assicurare un'adeguata informazione sulla decisione da trattare.

I consiglieri hanno dieci giorni di tempo per trasmettere presso la sede sociale mediante lettera raccomandata anche a mano o telefax la proposta di deliberazione ricevuta, debitamente sottoscritta in originale, con la risposta di approvazione, diniego o astensione, in calce al documento stesso. La mancata risposta entro il termine viene considerata voto contrario.

Il Presidente del Consiglio raccoglie le consultazioni ricevute e ne comunica il risultato agli amministratori e ai sindaci se nominati, indicando:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione (intesa come la data della ricezione da parte del presidente dell'ultima risposta);
- le eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, qualora richiesto dagli stessi consiglieri consultati.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, con obbligo di conservare in allegato la documentazione ad esse relativa, compresi il documento contenente la proposta di decisione ed i documenti pervenuti recanti l'espressione della volontà degli amministratori. Nel medesimo libro va inoltre conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non hanno avuto favorevole accoglimento.

Art. 22) - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Laddove la legge lo richieda, ovvero in caso di richiesta scritta formulata da un amministratore, ovvero, se nominato, dal sindaco unico o dal collegio sindacale, il Consiglio di



Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In tal caso il Presidente convoca l'adunanza del Consiglio di Amministrazione, ne decide l'ordine del giorno, e provvede affinché tutti gli amministratori siano informati sulle materie da trattare.

Durante le adunanze, il Presidente verifica la regolarità dell'adunanza stessa, accerta la identità e la legittimazione dei presenti, nonché accerta e conseguentemente proclama i risultati delle votazioni.

La convocazione avviene mediante avviso sottoscritto dal Presidente, spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci se nominati. L'avviso potrà essere effettuato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo atto a provare la spedizione, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale, o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi o il revisore, se nominati, intervengono o sono informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche avvenire per audioconferenza o per videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, purché risulti, dandone atto a verbale che:

- il Presidente ed il segretario, se nominato, sono presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale;
- sia possibile, da parte del Presidente procedere all'accertamento delle presenze e consentire il regolare svolgimento del Consiglio;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante, Presidente o segretario, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbale e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, ovvero le modalità di collegamento audio/video comunque adottate.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità la proposta di deliberazione si intenderà respinta.

In caso di conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste tale conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Delle deliberazioni dell'adunanza si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Tale verbale dovrà indicare la data dell'adunanza, anche in allegato l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge, ovvero in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23) - Poteri dell'organo amministrativo - Rappresentanza

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, salvo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto, e fatte salve le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 c.c.

L'Organo Amministrativo esegue altresì le operazioni la cui decisione è riservata ai soci dalla legge o dallo statuto.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, ad esclusione delle attribuzioni indicate nell'art. 2475 quinto comma c.c., ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 c.c. I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via

congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione in merito nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione fatti salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed eventualmente conferendo loro la rappresentanza sociale nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'Organo Amministrativo.

In caso di amministrazione affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, se nominato, e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ovvero, nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta ad essi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono loro stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 24) - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale a scelta dei soci, viene nominato nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477, oppure quando lo decida l'assemblea dei soci.

All'atto della nomina, l'assemblea dei soci delibera se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di controllo, o se nominare un revisore al quale affidare la revisione legale dei conti.

L'assemblea dei soci può optare, in alternativa, per la nomina di un revisore in luogo della nomina di un Organo di controllo.

L'Organo di controllo non monocratico, quando nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente dell'Organo di controllo è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Qualora all'Organo di controllo sia affidata la revisione legale dei conti, il Sindaco unico o tutti i sindaci membri del Collegio Sindacale devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Negli altri casi si applica il secondo comma dell'art. 2397 del codice civile.

Il Sindaco unico o i sindaci membri del Collegio Sindacale, o il revisore quando nominato, restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto, laddove la nomina sia obbligatoria, dal momento in cui sia nominato il nuovo Sindaco unico o il Collegio Sindacale sia stato ricostituito.

L'assemblea che nomina il Sindaco unico o i sindaci membri del Collegio, il Presidente del Collegio Sindacale e il revisore, quando nominato, determina il compenso loro spettante a norma dell'art. 2402 c.c.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. In ogni caso, non possono essere nominati sindaci coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. Laddove siano iscritti al registro dei revisori contabili, ai sindaci si applica anche il disposto del secondo comma dell'art. 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito il sindaco.

Qualora venga nominato il Collegio Sindacale, in caso di morte, rinuncia, decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci rimangono in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano di età, fino alla decisione dei soci di integrare il Collegio.

Al Sindaco unico o al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni degli artt. 2406, 2407, 2408 comma primo del codice civile.

Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e nei casi di urgenza, con telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima. Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i membri del collegio stesso.



I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese a maggioranza assoluta dei sindaci presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 25) - Esercizi sociali, bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio completo di tutte le parti e relazioni accompagnatorie previste dalla legge, ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori ne segnalano i motivi nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., ovvero nella Nota Integrativa.

L'Assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili risultanti dal bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sociali, e non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a destinazione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26) - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione nomina i liquidatori determinandone i poteri e le modalità di svolgimento della liquidazione.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori si applicherà l'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per la modificazione del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo della Società verrà devoluto ad enti aventi finalità sportive dilettantistiche aventi ad oggetto un'attività compatibile con quella della Società.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 27) - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia insorgenda tra i soci o tra questi o loro aventi causa e la società, escluse quelle relative alle valutazioni indicate nel precedente art. 11, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove la Società ha la propria sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dall'istanza della parte che intenda introdurre l'arbitrato. In caso di mancata nomina dell'Arbitro entro il termine previsto, ad essa provvederà il Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede legale, su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà secondo le norme di rito e di diritto, con lodo inappellabile, nel rispetto delle regole di procedura.

L'Arbitrato avrà sede presso il domicilio dell'Arbitro.

Art. 28) - Foro competente

Per ogni controversia non sottoponibile ad arbitrato sarà competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 29) - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si intendono, ove non diversamente disposto, fatte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

Tutte le comunicazioni diverse dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dal telefax, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 30) - Disposizioni varie

Le disposizioni del presente statuto si applicano, ove compatibili, anche nel caso in cui la società abbia un unico socio.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.

F.to Francesca Boschetti

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro